

Novità fiscali del 12 gennaio 2011: blocco della compensazione per i tributi; proroghe generalizzate dal milleproroghe; lavoratori autonomi: assegni familiari per l'anno 2011; procedura di controllo della comunicazione dichiarazioni di intento; richiesta di rimborso IVA infrannuale: periodo di riferimento con contabilità presso terzi

Pubblicato il 12 gennaio 2011

blocco della compensazione per i tributi; proroghe generalizzate dal milleproroghe; lavoratori autonomi: assegni familiari per l'anno 2011; procedura di controllo della comunicazione dichiarazioni di intento; richiesta di rimborso IVA infrannuale: periodo di riferimento con contabilità presso terzi

Indice:

- 1) Blocco della compensazione per i tributi**
- 2) Proroghe generalizzate dal milleproroghe**
- 3) Lavoratori autonomi: assegni familiari per l'anno 2011**
- 4) Procedura di controllo della comunicazione dichiarazioni di intento**
- 5) Bonus promozione sicurezza al via il 12 gennaio dalle ore 14.00**
- 6) Richiesta di rimborso IVA infrannuale: Periodo di riferimento con contabilità presso terzi**

1) Blocco della compensazione per i tributi

Dal 2011 è vietato l'utilizzo in compensazione dei crediti "erariali" fino a concorrenza dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In tal modo, ai contribuenti che sono anche debitori morosi verso l'Erario viene inibita la possibilità di utilizzare nel mod. F24 i crediti d'imposta che vantano nei confronti dell'Erario.

Ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, se il contribuente ha un ruolo scaduto e detiene un credito d'imposta non può utilizzare liberamente detto credito in compensazione.

Infatti, tale preclusione all'utilizzo dei crediti è interessata dalle seguenti limitazioni:

- Il blocco della compensazione riguarda i soli crediti erariali;
- il blocco opera solo in caso di somme iscritte a ruolo, per le quali è scaduto il termine di pagamento, di ammontare superiore ad € 1.500;
- i debiti iscritti a ruolo che comportano il blocco delle compensazioni dovrebbero riferirsi alle sole imposte erariali e relativi accessori (quindi, ad es. i ruoli per contributi previdenziali o per le multe stradali non comportano il blocco alle compensazioni);
- il blocco alle compensazioni dovrebbe operare fino a concorrenza dei ruoli scaduti, mentre la parte eccedente non risulterebbe interessata da alcun blocco (ad esempio: ruolo scaduto € 2.000 e credito di € 6.000, la compensazione verrebbe ammessa per € 4.000).

Si attendono, in proposito, conferme (o smentite) dalle Entrate.

Sanzioni

In caso di violazione di quanto sopra dovrebbe essere applicabile la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

L'art. 31 citato prevede espressamente che la sanzione "non può essere applicata fino al

momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa".

Ciò potrebbe significare che in pendenza di un procedimento contro l'iscrizione a ruolo sia possibile effettuare la compensazione.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Il divieto alla compensazione si applica, quindi, a decorrere dall'01/01/2011.

2) Proroghe generalizzate dal milleproroghe

Il cd. milleproroghe è composto da soli 4 articoli e da una tabella, contenente tutte le proroghe "non onerose", cioè a costo zero per l'Erario.

Si tratta del D.L. 225 del 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 303 del 29 dicembre 2010, che ha prorogato tutta una serie di termini in scadenza, prevalentemente, entro il 15 marzo 2011.

L'art. 2 di tale provvedimento elenca, invece, tutte le proroghe "onerose".

Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il giorno 29 dicembre 2010 e prevede una proroga generalizzata al 31/03/2011 di tutti i termini in scadenza elencati nella Tabella 1, con la previsione della possibilità di una ulteriore proroga al 31/12/2011 che potrà essere disposta con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Slittano al nuovo termine del 31/03/2011

Questi sono gli aspetti salienti:

Regolarizzazione delle case fantasma non censite al catasto o con dati non aggiornati.

I soggetti obbligati all'invio del modello Eas entro il 31 dicembre 2009 (ossia quelli costituiti prima del 29 novembre 2008), in caso di inadempienza, possono sanare l'irregolarità mediante l'invio, pur in ritardo, del modello in questione.

Mantenimento dell'efficacia delle norme regionali in tema di bollo auto e Irap.

Applicazione di norme agevolate in tema di SOA e appalti pubblici.

Adeguamento alle prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le associazioni di volontariato.

Possibilità di accesso al voucher per i beneficiari di ammortizzatori sociali e per i lavoratori a part-time, in materia di lavoro occasionale accessorio.

Introduzione di ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti dalla Cassa Integrazione Guadagni.

Leggero rinvio del modello 770 telematico mensile.

Revisione degli studi di settore per il 2010/2011.

Termine per l'adeguamento alle prescrizioni in materia antincendio per le strutture ricettive.

Emanazione delle disposizioni per il contrasto alle attività abusive di taxi e noleggio con conducente.

Infine, viene prorogata a tutto il 2011 la possibilità di utilizzare il lavoro occasionale accessorio, con pagamento della prestazione tramite voucher, sia nel caso di lavoratore titolare di un contratto a tempo parziale sia dai percettori di forme di integrazione al reddito;

Mentre sono prorogate al 30 giugno 2011 le scadenze per i versamenti fiscali e contributivi sospesi con precedente decreto del 2 dicembre scorso per l'alluvione del Veneto, esclusivamente per i soggetti che abbiano ricevuto l'ordinanza di sgombero o di evacuazione, i cui danni siano stati attestati dal Commissario straordinario.

Distributori di carburante

Prorogate per il 2011 le disposizioni in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti (art. 21, co.1 della L. n. 448/98), con un limite di spesa di 24 milioni di euro.

I soggetti beneficiari, nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta 2012, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria.

Cinque per mille

Prorogate anche al 2011 (in relazione alle indicazioni delle dichiarazioni dei redditi del periodo 2010) le disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente.

Sisma dell'Abruzzo

Rinviato al 30 giugno 2011 il termine del 20/12/2010 per l'effettuazione del versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail.

Sospese tutte le rate in scadenza nel periodo da gennaio 2011 a giugno 2011 per i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 06.04.09 in Abruzzo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 39 del D.L. n. 78/2010. Un DPCM stabilirà il nuovo termine di decorrenza.

3) Lavoratori autonomi: assegni familiari per l'anno 2011

Dal 1° gennaio 2011 sono stati rivalutati i limiti di reddito per gli assegni familiari per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e piccoli coltivatori diretti e per le quote di maggiorazione di pensione per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Le nuove tabelle sono disponibili nella circolare **dell'Inps n. 1 del 10 gennaio 2011**.

4) Procedura di controllo della comunicazione dichiarazioni di intento

In merito alla comunicazione dichiarazioni di intento, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito la versione software: 1.0.5 del 11/01/2011.

Aggiornamenti

La suddetta versione 1.0.5 consente il controllo delle comunicazioni da inviare a partire dal 2011 e consente l'installazione anche con la presenza dei moduli di controllo del 2005.

Le procedure di controllo consentono di evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

5) Bonus promozione sicurezza al via il 12 gennaio dalle ore 14.00

Click day per le richieste di finanziamento, domande fino al 14 febbraio. Finanziamenti alle imprese 2010

L'Inail ha avvisato sul sito dell'avvio, dalle ore 14 del 12 gennaio 2011, del click day per le richieste di finanziamento - contributo economico fino a 100 mila euro - per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre i limiti di legge.

INAIL stanZIA 60 milioni di euro - ripartiti su base regionale - per finanziare le imprese che realizzano interventi per migliorare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le domande dovranno essere inoltrate mediante procedura informatica attiva sul portale INAIL dalle ore 14 del 12 gennaio 2011 al 14 febbraio 2011.

A partire dal 10 dicembre 2010 sul portale www.inail.it, sezione Punto Cliente è attiva un

procedura che consente all'impresa di verificare se è in possesso dei requisiti necessari per presentare la domanda di finanziamento.

(Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro, nota del 11 gennaio 2011)

6) Richiesta di rimborso IVA infrannuale: Periodo di riferimento con contabilità presso terzi

Quando la contabilità viene affidata a terzi il regime di favore previsto per la liquidazione mensile non vale al momento del rimborso Iva infrannuale.

L'eventuale eccedenza va, infatti, calcolata secondo la procedura ordinaria, riferendosi cioè ai mesi immediatamente precedenti a quello dell'istanza.

Per i rimborsi IVA, in relazione a periodi inferiori all'anno, nelle ipotesi di cui alle lett. a), b), c) ed e) del comma 3 dell'art. 30 del DPR n. 633/72, ai fini della determinazione dell'eccedenza IVA rimborsabile relativa, ad esempio, al primo trimestre, occorre fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo e all'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nello stesso periodo.

Parimenti, alle stesse operazioni occorre fare riferimento ai fini della verifica dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 30 del DPR n. 633/72.

Ovviamente, il contribuente deve poi tenere conto, nelle liquidazioni e nelle registrazioni successive, dell'eventuale sfasamento tra il totale degli importi effettivamente liquidati per il trimestre di riferimento e l'importo a credito risultante dalle operazioni registrate nel medesimo trimestre e chiesto a rimborso.

E' questa la precisazione contenuta nella risoluzione n. 6/E del 11 gennaio 2010, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha risposto ad una istanza di interpello posta sulla materia dei rimborsi Iva per i soggetti che operano con la cd. "contabilità presso terzi" regolata dall'art. 1, comma 1, del DPR 23 maggio 1998, n. 100.

In base a tale norma, i contribuenti con liquidazione mensile determinano l'IVA a debito o a credito di ogni mese, entro il giorno 16 del mese successivo, facendo riferimento all'imposta esigibile ed all'imposta detratta (previa registrazione nel registro degli acquisti) nel mese cui si riferisce la liquidazione.

Riguardo la determinazione dell'imposta, l'applicazione della norma citata non comporta un differimento dei termini di registrazione delle fatture, né, tantomeno, dell'esigibilità dell'imposta, ma soltanto una diversa base di calcolo dell'imposta (a debito o a credito) relativa a ciascuna liquidazione periodica (in tal senso, viene citata la Cassazione, sentenza n. 21192 del 6 agosto 2008; n. 18676 dell'8 luglio 2008).

Infatti, come base di riferimento, deve essere considerata l'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente a quello in cui si effettua la liquidazione, con un'eccezione nel solo primo anno di applicazione.

Allo stesso modo, occorre tenere conto degli acquisti registrati nel medesimo periodo.

Pertanto, ad esempio, se un contribuente ha optato per la tenuta della contabilità presso terzi già a partire dall'annualità 2009 la liquidazione del mese di gennaio 2010 andava effettuata entro il 16 febbraio 2010, con riferimento alle operazioni attive e passive registrate nel secondo mese precedente, ossia dicembre 2009.

Vincenzo D'Andò

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l